

ACCORDO AZIENDALE
DI II LIVELLO

Addì, 14 ottobre 2014

Fra

Elior Ristorazione SpA – Divisione Itinere, rappresentata dai sigg.ri Marco Canziani, Marco Poli e Angelo Viti

e

Le Segreterie Nazionali delle seguenti OOSS:

FILT CGIL rappresentata da Gaetano Iacobucci e Maria Ippolito

FIT – CISL rappresentata da Salvatore Pellecchia, Vincenzo Valvano e Luigi Pietranera

UGL TAF rappresentata da Andrea Grimaldi, Fabio Luciani e Sergio Caiazzo

FAST CONFSAL rappresentata da Vincenzo Notarnicola, Sabrina Mancini e Ivano Giubilei

SALPAS ORSA FERROVIE rappresentata da Claudio Fiorenza e Claudio Bertini

Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/AF), per la società Elior Ristorazione SPA - Divisione Itinere.


Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali Elior Ristorazione SpA - Divisione Itinere, potrà conseguire una efficace e produttiva gestione dell'appalto.

Le parti intendono pertanto raggiungere un livello di contrattazione maggiormente mirata alla gestione peculiare del settore, nel quale viene richiesta una specifica professionalità per la diversità delle esigenze di servizi offerti alla clientela.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme previste dal presente accordo si applicano al personale diretto e indiretto impiegato nel perimetro dell'appalto dei servizi di ristorazione e caring a bordo treno e servizi accessori e complementari.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, troveranno completa applicazione l'accordo



del cambio appalto del 30 ottobre 2013 (e successiva ratifica in data 28.2.2014), nonché le norme del vigente CCNL Mobilità / Attività Ferroviaria 20.7.2012.

In merito alla diaria del personale viaggiante, stabilita al punto 2) dell'art. 9 che segue, le parti convengono di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2015, al fine di effettuare una verifica inerente gli incrementi di produttività conseguiti.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo decorre dal 01 novembre 2014 al 30 ottobre 2017 salvo proroghe o rinnovi, così come previsto all'art. 5 CCNL Mobilità-AF 20.07.2012.

Articolo 1

RELAZIONI INDUSTRIALI

Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:

- Informazione
- Contrattazione

Informazione

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell'art. I CCNL della Mobilità Ferroviaria, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- eventuale evoluzione dell'assetto societario;
- linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
- modifica della macrostruttura organizzativa;
- dettaglio delle attività date in appalto;
- andamento generale dell'orario di lavoro;
- percorsi formativi;
- dati sulla consistenza del personale articolati per, aziende e, nell'ambito della stessa, per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
- progetti di azioni positive;
- obiettivi di produttività;
- tassi di adesione al Fondo Pensione Complementare Eurofer
- modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;

A livello di unità produttiva:

- organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni
- Informativa programma fruizione ferie e sugli orari di fatto del personale (in occasione del

"Cambio orario di Trenitalia) ;

- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.

Contrattazione

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo Aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012, nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:

- norme applicative della disciplina del lavoro;
- disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- criteri di ripartizione della produzione fra le varie unità produttive;
- premio di risultato;
- ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- effetti dell'attività di promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
- effetti delle modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
- formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012;
- modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
- definizione dei moduli scorta/commerciali e relative attribuzioni
- i programmi di riequilibrio delle risorse umane;

A livello di unità produttive:

- articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
- organizzazione del lavoro ed eventuali impatti a seguito di variazioni;
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, delle variazioni produttive e organizzative, nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
- linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

Articolo 2
UNITA' OPERATIVE

In applicazione dell'art. 45 punto 2 del CCNL Mobilità-AF del 20 luglio 2014 si definiscono le seguenti Unità Operative:

Torino, Milano, Verona, Venezia, Roma, Napoli, Salerno, Firenze.



Articolo 3
DECLARATORIA PROFESSIONALE

Le parti, in applicazione dell'art. 27 punto 1.6, e in considerazione delle peculiarità del settore della ristorazione a bordo treno e delle premesse del presente Contratto, hanno individuato una nuova figura professionale che viene inserite in via sperimentale. A mero titolo esemplificativo di seguito si riporta la declaratoria della stessa:

Livello professionale C: TECNICI

Area Manager

Lavoratori che svolgono analisi periodiche sull'andamento delle risorse e/o attività assegnate e fornisce feedback su problematiche che impattano sul clima organizzativo; propone suggerimenti per l'incremento delle vendite e collabora con la funzione "formazione" per valutare l'efficacia degli interventi formativi e propone eventuali ulteriori sessioni; contribuisce allo sviluppo del fatturato secondo le indicazioni di budget ricevute (p.e. illustrando le nuove iniziative promozionali); verifica che il personale operativo attui le procedure anche dal punto di vista comportamentale al fine di diffondere la cultura della soddisfazione del Cliente; verifica la conoscenza e l'applicazione delle procedure in materia di igiene dei prodotti (HACCP) e di prevenzione e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2004).


Articolo 4
ORARIO DI LAVORO

Al personale si applicano, in materia di orario di lavoro, le previsioni di cui all'art. 28 del CCNL Mobilità AF 20.07.12, per il personale mobile vale quanto previsto al punto 2.7.F del predetto articolo.

- a) I Riposi Fuori Residenza programmabili per ogni lavoratore non potranno eccedere il numero di quattro nel mese, elevati a cinque previo accordo a livello di unità produttiva in fase di definizione turni.
- b) L'assenza dalla residenza è elevabile sino a 27 ore, come previsto dal punto 2.7.F.5 dell'art.28 del CCNL. Tale elevazione non interviene in alcun modo nel computo delle giornate di ferie godute



4

dal dipendente.

c) Il riposo giornaliero minimo in residenza, posto a seguito di un servizio programmato con una durata superiore a 13 ore, è riducibile fino a 16 ore previo accordo a livello di unità produttiva, in fase di definizione turni.

d) In applicazione dell'art. 28 punto 2.7.3, in sede di contrattazione aziendale dei turni di servizio, è possibile elevare da 13 a 14 ore il limite massimo del periodo di lavoro giornaliero programmato per i servizi di andata e ritorno.

e) Le elevazioni previste ai punti F.3 e F.5 del punto 2.7.F dell'ar.28 del CCNL avverranno previo accordo aziendale in sede di definizione turni.

Atteso che le flessibilità di cui ai precedenti punti rientrano nelle previsioni di cui al DPCM 22 gennaio 2013 Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a fronte dell'attivazione delle stesse scattano i riconoscimenti economici definiti al successivo art. 9 "Trattamento economico".

Articolo 5

PERMESSI SINDACALI – ISTITUZIONE E PREROGATIVE RSU/RLS

Ferme restando le previsioni della legge 300/70 nonché dell'art. 8 CCNL della Mobilità – Area AF del 20.7.2012, convenendo sulla necessità di ridurre l'attuale numero di giornate da riconoscere per lo svolgimento delle attività sindacali, al fine di adeguarlo all'evoluzione delle dinamiche occupazionali, in applicazione del punto 3 del predetto articolo, si conviene, per tutte le organizzazioni sindacali stipulanti, sulla seguente disciplina dei permessi giornalieri sindacali retribuiti:

1. I componenti le RSU o, fino alla loro costituzione, le RSA, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970 nr. 300 e dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e s.m.i
2. Il monte giornate mensile di permessi sindacali retribuiti riconosciuto complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale sarà pari al numero degli iscritti moltiplicato per il coefficiente 0,10 (zerovirgoladieci), con arrotondamento per eccesso. Eventuali decimali verranno arrotondati per eccesso. In caso di convocazione da parte dell'Azienda, ciascuna organizzazione sindacale avrà diritto ad un numero massimo di numero 3 permessi per evento, che non inficerà il totale permessi mensile. L'applicazione del coefficiente, qui previsto, al numero degli iscritti per ciascuna sigla avverrà nel mese di marzo di ogni anno.

Solo in fase di prima applicazione, verrà applicato sul numero degli iscritti del mese di ottobre 2014.

3. Le domande di fruizione del permesso dovranno pervenire alla Società datrice con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi. L'Azienda fornirà la comunicazione di risposta entro le 24 ore successive alla presentazione.
4. Le Parti si impegnano a definire entro e non oltre 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente accordo le modalità di costituzione, di funzionamento nonché le prerogative delle RSU e dei RLS e la data delle elezioni.

Articolo 6 PASTI AZIENDALI

Premesso che per il personale cui si applica il presente contratto valgono le previsioni dell'art. 51 CCNL Mobilità AF 20.07.2012, il valore del singolo ticket è pari a Euro 5,20.

Il personale impiegato in turno con riposo fuori residenza avrà diritto ad un ticket supplementare aggiuntivo al ticket di cui al punto che precede.

Articolo 7 MALATTIA

Per quanto attiene alla disciplina della Malattia e infortunio, le parti rinviando integralmente al dettato degli art. 32 e 33 CCNL Mobilità AF 20.07.2012


Articolo 8 PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO EUROFER

Le parti, nel riconoscere l'applicazione dell'art.54 del CCNL Mobilità AF 20.07.2012 al personale dipendente dalle società che applicano il presente contratto, individuano nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del suddetto personale.

Le parti provvederanno a disciplinare i dettagli tecnici dell'adesione al Fondo entro e non oltre 30 gg dalla firma del presente accordo.

Articolo 9 TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti al fine di sviluppare la capacità produttiva delle aziende che applicano il presente Contratto, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di sviluppo di nuove attività, in particolare, con l'adozione della nuova strumentazione



normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti convengo di istituire le seguenti indennità:

1. INDENNITÀ DI ASSENZA DA RESIDENZA

Al personale viaggiante viene riconosciuta l'indennità di assenza dalla residenza così come disciplinato dall'art. 77 punto 2) del CCNL Mobilità Ferroviaria per quanto attiene al trattamento normativo.

Con riferimento alla parte economica, in applicazione dell'ultimo comma del punto 2.1 art 77 CCNL applicato, l'Azienda corrisponderà un compenso per assenza dalla residenza secondo il seguente schema:

- Per servizi senza riposo fuori residenza: € 0,75
- Per servizi con riposo fuori residenza: € 1,00
- Per i servizi senza riposo fuori residenza, esteri: € 1,50
- Per servizi con riposo fuori residenza esteri : € 2,00

In caso di revisione da parte della committente Trenitalia del numero di servizi da espletare all'estero, le parti si obbligano a ridiscutere il valore delle relative indennità.

2. DIARIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE

Al personale di bordo che garantisce una quantità minima di nr. 100 ore di scorta, come da definizione ex art. 28 punto 2.1 lettera c) CCNL applicato, maturate mensilmente, compete una diaria del valore di 0,60 Euro applicata per ciascuna ora di lavoro riferita all'orario di lavoro stabilito dall'art. 28 c.F2, CCNL applicato. I parametri di cui alla presente clausola verranno ridefiniti in base alla natura del contratto di lavoro del singolo dipendente (Part-time).

Le parti si danno reciprocamente atto che concorreranno al raggiungimento della soglia minima di cui al punto che precede, altresì i periodi di sosta fino ad un massimo di nr. 5 ore consecutive.


3. INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

L'indennità di cui all'art.80 punto 1 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012 sarà erogata unicamente-al personale con qualifica di responsabile dei servizi a bordo treno.

4. INDENNITA' DI FLESSIBILITA' ORARIA

a) Al personale il cui turno prevede il superamento delle 13 ore del periodo di lavoro giornaliero

7



sarà riconosciuta un'indennità pari a Euro 8,00 (art.83, 4.1).

b) Al personale il cui turno prevede il superamento delle 24 ore del periodo di assenza dalla residenza, sarà riconosciuta un'indennità pari a Euro 5,00.

Le indennità presenti in questo articolo sono tra loro cumulabili.

Articolo 10

PREMIO DI RISULTATO

In applicazione di quanto definito all'art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale a cui si applica il presente Contratto, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/qualità Aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale.

Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annuali degli stessi, gli ambiti territoriali di riferimento per consuntivarne i risultati e la misura media annuale del premio saranno definiti in uno specifico accordo nazionale che le parti si impegnano a stipulare entro il 31 Gennaio 2015.

Articolo 11

WELFARE AZIENDALE

In considerazione del particolare momento di disagio economico, le Parti convengono che al personale dipendente è concessa la possibilità di accedere a delle formule di assistenza sanitaria integrativa e assicurativa inerente l'erogazione di prestazioni in ambito odontoiatrico, quale supporto alle spese sanitarie sostenute dalle famiglie. Le strutture odontoiatriche selezionate sono distribuite su tutto il territorio nazionale, suddivise per distretti sanitari, e garantiscono tariffe contenute e accessibili, nel rispetto delle linee guida nazionali emanate dal Ministero della Salute.

Si allega al presente accordo brochure esplicativa con il dettaglio dei servizi offerti (Allegato B).

Bertoni

Articolo 12

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

- ALLEGATO A: Allegato tecnico
- ALLEGATO B: brochure esplicativa servizi odontoiatrici

Articolo 13

M. Di

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le parti stipulanti si danno atto che – a fronte di esplicita richiesta anche di una sola delle due parti del presente accordo – sarà attivato un tavolo di monitoraggio periodico allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all'applicazione di cui al precedente art. 9 (Trattamento Economico).

Articolo 14

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Le parti si danno reciprocamente atto che, in applicazione del punto 9 art. 22 bis CCNL applicato, si potrà far ricorso all'attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante per i profili professionali di cui ai livelli B, C, D, E ed F della propria struttura organizzativa.

In particolare potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie della figura di

Addetto ai servizi di bordo treno

Entro e non oltre la data del 5 novembre 2014, le parti concorderanno il piano formativo di dettaglio relativo ai profili professionali oggetto dell'apprendistato.

Letto, confermato e sottoscritto

ELIOR RISTORAZIONE SPA - DIVISIONE
ITINERE

Angelo Vili
Marco L.
M. Di

FILT CGIL

Filippo Pasolini

FIT - CISL

Salvatore Scellera

UGL TAF

Giuseppe...

FAST CONFSAL

Giuseppe...

SALPAS ORSA FERROVIE

Fiorini, Claudio
Bedini Claudio

A. ALLEGATO TECNICO

1. DISPOSIZIONE IN TURNO

Si intende con tale termine, il periodo successivo al riposo giornaliero o settimanale in cui il personale, al quale non è stata assegnata una prestazione, è a disposizione dell'Azienda. La disposizione in turno, prevista in via sperimentale, è disciplinata come segue:

- I. Al personale proveniente da una prestazione ed in procinto di occupare una posizione di "Disposizione" nel turno, sarà assegnata una prestazione possibilmente entro il termine dell'ultima prestazione svolta;
- II. Il personale in posizione di "Disposizione" sarà comunque avvisato circa la prestazione da svolgere con un anticipo minimo di otto ore. La comunicazione potrà avvenire in orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 22.00.
- III. Le giornate di Disposizione, saranno regolate nei turni analogamente alle prestazioni ai treni e pertanto, saranno caratterizzate dall'orario di inizio e di termine del periodo a "Disposizione". Tali orari saranno in linea con la vigente disciplina contrattuale in ordine alla durata dei riposi giornalieri o settimanali. L'Azienda potrà prevedere un massimo di quattro giornate in disposizione per operatore al mese.
- IV. Al personale in posizione di "Disposizione" a cui non dovesse essere assegnato un servizio ai treni, saranno attribuite, per la giornata di mancata utilizzazione, la media delle competenze accessorie del Presidio di appartenenza. Per quanto concerne il computo del limite di lavoro settimanale e mensile, tale giornata avrà valore pari a 1/5 di 38h.
- V. Al personale in posizione di "Disposizione" che accetta il servizio ai treni assegnato e poi successivamente annullato, sarà attribuita una indennità di € 10,00. Tale indennità sostituisce quella indicata al punto IV).

2. RISERVA

La composizione del Team di scorta è quella concordata in sede di accordo sui turni di servizi. La società Elior Ristorazione SpA – Divisione Itinere, al fine di rispettare la composizione concordata, stabilito il fabbisogno tecnico necessario e il relativo coefficiente di sostituzione assenti, prevedranno nei principali Terminal (Milano, Roma, Napoli) un turno di "Riserva".

Le giornate di riserva saranno caratterizzate da un orario di inizio e termine lavoro. Tali orari saranno in linea con la vigente disciplina contrattuale in ordine alla durata dei riposi giornalieri e/o

M. [Signature]

settimanali.

L'Azienda potrà programmare in turno un numero massimo di due giornate in riserva per operatore al mese.

Al personale in posizione di Riserva a cui non dovesse essere assegnato un servizio ai treni, saranno attribuite, per la giornata di mancata utilizzazione, la media delle competenze accessorie del Presidio di appartenenza.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ODONTO NETWORK

ORAL HEALTH CARE MANAGEMENT

per

elior@

Milano, 4 Marzo 2014

